



San Marino, 23/11/2015

PROGETTO DI LEGGE

**Progetto di legge "modifiche urgenti alla Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1"**

**Art.1**

L'articolo 12 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1 è così modificato:

**"Art. 12**

*(Presidenti di seggio elettorale)*

L'articolo 23 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 è così modificato:

1. La Commissione Elettorale sorteggia i Presidenti di seggio elettorale fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali, in possesso di laurea o di diploma di maturità, che abbiano già svolto le funzioni di scrutatore o di presidente e che abbiano notificato all'Ufficio Elettorale di Stato entro **60 giorni dalla data fissata per il 31 dicembre dell'anno precedente** le elezioni la propria disponibilità a ricoprire la funzione di Presidente di seggio elettorale. Detta disponibilità non è revocabile se non per causa di forza maggiore.

**2. L'Ufficio Elettorale di Stato è tenuto a conservare due distinte liste delle disponibilità di cui al comma precedente. La prima, che ha priorità sull'altra in merito al sorteggio, sarà composta di coloro che siano stati iscritti all'interno delle liste di disoccupazione dell'Ufficio del Lavoro per almeno 180 giorni precedentemente alla data di iscrizione nella lista. La seconda sarà composta di chiunque voglia aderire a tale ruolo.**

**3. Qualunque cittadino iscritto alla prima lista, che in seguito ad un'assunzione perda i requisiti per l'iscrizione a tale lista, verrà automaticamente e senza indugi iscritto nella seconda lista.**

4. ~~2.~~ Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale:

- i membri del Congresso di Stato;
- i membri uscenti del Consiglio Grande e Generale;
- i candidati nelle elezioni in atto;
- i membri della Commissione Elettorale;
- i Magistrati ed i Cancellieri dei Tribunali;
- i Capitani di Castello ed i Membri di Giunta.

5. ~~3.~~ Per ogni reclamo contro la formazione della lista dei Presidenti e degli scrutatori sono applicabili le procedure previste all'articolo 7.

6. ~~4.~~ La Commissione Elettorale, entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni, procede alla nomina dei Presidenti dei seggi elettorali, disponendo anche per le sostituzioni in caso d'impedimento.

7. ~~5.~~ La Commissione Elettorale, ~~fra entro~~ il ventesimo ed il decimo giorno precedente le elezioni, sorteggia due scrutatori per ciascun seggio elettorale fra gli elettori iscritti nelle liste

UFFICIO DI SEGRETERIA  
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE  
Depositato in Data 23/11/2015 h 22:36



elettorali che abbiano notificato la propria disponibilità a ricoprire tale funzione con le modalità di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 al precedente comma 2.

**8.** 6- Sono esclusi dalla funzione di scrutatore i candidati alle elezioni e coloro che sono indicati al secondo **quarto** comma del presente articolo.

**9.** 7- La nomina a Presidente di seggio e la nomina a scrutatore devono essere notificate agli interessati, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale Unico, almeno 72 ore dal termine della seduta della Commissione Elettorale.

**10.** 8- All'elettore chiamato a svolgere le funzioni di Presidente di seggio ed all'elettore chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore che si astenga senza giustificato motivo, la Commissione Elettorale applica la sanzione pecuniaria di Euro 250,00."

### Art.2

*(Gettoni di presenza dei membri del Seggio Elettorale)*

Con apposito Decreto Delegato, da emanarsi entro il 30 settembre 2013, verrà stabilito il compenso da riconoscere ai membri dei seggi elettorali, i cui gettoni di presenza, a cui saranno applicate le decurtazioni di cui all'art.46, comma 1 della Legge 22 dicembre 2011 n.200, non potrà in ogni caso superare il 60% delle quote stabilite nella Delibera 21 agosto 2012 n.7.

### Art.3

*(Norma transitoria)*

In linea straordinaria, per il solo anno 2013 e in previsione dei referendum che si terranno, a norma del Decreto Reggenziale 23 luglio 2013 n.88, in data 20 ottobre 2013, il termine di notifica di cui al comma 1 dell'articolo precedente è fissato al 25 settembre prossimo.

### Art.4 3

*(Entrata in vigore)*

La presente Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

UFFICIO DI SEGRETERIA  
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 23/10/2013 h. 22:36